

TI_GERICHTE 11.2005.73 vom 29. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.73

FR: TI_GERICHTE 11.2005.73 du 29 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2005.73 del 29 giugno 2005

Regeste

Assistenza giudiziaria: gratuito patrocinio.

Erwägungen

E. 1

Le decisioni con cui l'autorità di concessione ammette una persona al beneficio dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili. Sono impugnabili unicamente le decisioni di rifiuto o di revoca dell'assistenza giudiziaria, e solo dalla persona richiedente, rispettivamente dalla persona beneficiaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Anche le decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio”, ovvero quelle che vertono sulla designazione o la revoca del difensore designato dall'autorità, sono impugnabili dalla sola persona richiedente (art. 35 cpv. 2 Lag). In tali casi il ricorso va presentato entro 15 giorni “all'Autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Per quanto riguarda invece le decisioni “di retribuzione”, consistenti nei decreti mediante i quali l'autorità di concessione tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 7 cpv. 2 Lag), esse sono impugnabili non solo dalla persona beneficiaria, ma anche dal patrocinatore d'ufficio e dallo Stato (art. 36 cpv. 1 Lag). Il ricorso va presentato allora entro 15 giorni al Consiglio di moderazione (art. 36 cpv. 2 Lag).

E. 2

Nella fattispecie il decreto impugnato non è una decisione di rifiuto o di revoca dell'assistenza giudiziaria, né una decisione “in materia di patrocinatore d'ufficio”, né tanto meno una “decisione di retribuzione”. È un atto con cui l'autorità di concessione rifiuta di entrare in materia sulla richiesta di un avvocato che intende ottenere una “decisione di retribuzione”. Il problema è di sapere anzitutto se una tale decisione, che non rientra fra quelle annoverate dagli art. 35 e 36 Lag, sia impugnabile e da parte di chi. Certo è che un patrocinatore d'ufficio ha il diritto di vedersi tassare dall'autorità di concessione la sua nota professionale per il lavoro svolto nell'interesse del cliente (art. 7 cpv. 2 Lag, già menzionato). Se l'autorità resiste, il patrocinatore d'ufficio può lamentare un diniego di giustizia. Spetterà poi alla giurisdizione di ricorso esaminare se l'autorità abbia rifiutato a ragione o a torto di procedere. Sta di fatto che né l'art. 35 né l'art. 36 Lag evocano la possibilità di introdurre eventuali ricorsi per denegata giustizia. L'art. 45 LPAmM prevede un tale rimedio esplicitamente, ma la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria non richiama la legge di procedura per le cause amministrative nemmeno a titolo sussidiario. Che l’“appello” in rassegna possa essere trattato quindi come un ricorso per diniego di giustizia diretto all’“Autorità di seconda istanza” (il Consiglio di moderazione non entra in linea di conto, trattandosi di una giurisdizione preposta unicamente alla corretta applicazione della tariffa dell'Ordine degli avvocati) appare dubbio. Sia come sia,

foss'anche il caso, nella fattispecie il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso per le ragioni che seguono.

E. 3

Si è appena spiegato che legittimato a dolersi per diniego di giustizia quanto alla mancata tassazione di una sua nota professionale è il patrocinatore d'ufficio. Ora, nel decreto impugnato il Pretore ha negato alla ricorrente la qualità di patrocinatrice d'ufficio riferendosi a un “verbale 7 maggio 2004” e a una “decisione 16 luglio 2004”, emessi entrambi nella causa di merito. Il primo è il protocollo dell'udienza nel corso della quale il Pretore aveva prospettato un'ipotesi di accordo, precisando che in caso di transazione le parti sarebbero state esonerate dal pagamento degli oneri processuali e PI 2 avrebbe ottenuto il gratuito patrocinio (sopra, lett. E). La seconda è il decreto con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli in seguito all'intervenuto accordo, conferendo alle parti l'assistenza giudiziaria “relativamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese” e ammettendo l'attore al beneficio del gratuito patrocinio (sopra, loc. cit.). Né il verbale né il decreto accennano minimamente, tuttavia, al gratuito patrocinio sollecitato a più riprese in pendenza di causa dalla ricorrente in nome di PI 1. Che il Pretore abbia concesso il gratuito patrocinio a PI 2 ancora non significa che analogo beneficio dovesse essere rifiutato all'ex moglie. Né il contenuto del verbale né i considerandi del decreto, del resto, alludono agli eventuali motivi di un simile diniego.

E. 4

Ciò premesso, non bisogna perdere di vista che nella fattispecie il problema non consiste nel sapere se il primo giudice abbia negato a PI 1 il gratuito patrocinio, ma di sapere se l'abbia mai conferito. Solo un patrocinatore d'ufficio, infatti, è legittimato a invocare un diniego di giustizia contro la mancata emanazione di una “decisione di retribuzione”. Quand'anche il Pretore avesse respinto a PI 1 il gratuito patrocinio, la ricorrente non sarebbe stata legittimata a insorgere. Come si è ricordato, solo la persona richiedente può impugnare il diniego dell'assistenza giudiziaria, non il legale che desidera essere nominato difensore d'ufficio (sopra, consid. 1). Il legale che desidera essere nominato patrocinatore d'ufficio non può dolersi nemmeno che l'autorità di concessione ritardi a decidere, non avendo alcun interesse giuridicamente protetto a vedersi designare in quanto tale. Ora, tutto quanto si può desumere dal carteggio processuale è che il Pretore non ha mai chiaramente respinto il gratuito patrocinio postulato dalla ricorrente in nome di PI 1, ma non che l'abbia in qualche modo accordato né che abbia mai assicurato di concederlo.

E. 5

Basti ripercorrere a tal fine lo svolgimento del processo. La richiesta di assistenza giudiziaria invocata dalla ricorrente per ottenere la “decisione di retribuzione” risale al 3 aprile 2003. Si tratta della domanda originaria, formulata dalla legale all'inizio della causa. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, tale richiesta non è mai stata decisa. Con il decreto del 22 aprile 2003 il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria in relazione al postulato stralcio della causa, ma per il resto si è riservato di statuire al momento in cui l'interessata avesse esaurientemente documentato la propria indigenza (sopra, lett. A). Dopo di allora il primo giudice non ha più statuito in materia di assistenza giudiziaria fino al 3 giugno 2003, quando ha accordato a PI 1 il beneficio “limitatamente alla tassa di giustizia e spese” del decreto che rettificava la trattenuta di stipendio a carico dell'attore (sopra, lett. C). Se non che, tale decisione è stata annullata dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord (sopra, loc. cit.). E quando, il 18 luglio 2003, PI 1 personalmente ha riformulato la richiesta di assistenza giudiziaria, il Pretore le ha risposto genericamente il 22 luglio 2003 di essersi già espresso al riguardo. Per finire, consapevole di non essere mai stata nominata patrocinatrice d'ufficio, il 15 marzo 2004 la ricorrente ha ancora sollecitato una decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria (sopra, lett. D). L'unica decisione presa in seguito dal Pretore è quella figurante nel decreto di stralcio del 16 luglio 2004 (dispositivo n. 2), secondo cui PI 1 risulta ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria "relativamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese" (sopra, lett. E). Che fine abbia fatto la richiesta di gratuito patrocinio non è dato di capire. La sola circostanza che tale beneficio sia stato accordato a PI 2 ancora non significa – come detto – che analoga provvidenza dovesse essere negata alla convenuta. Men che meno ove si consideri che invano si cercherebbe di sapere perché PI 1, pur vedendosi esentare da tasse e spese, non dovesse beneficiare del gratuito patrocinio. Resta il fatto che, comunque sia, la ricorrente non è mai stata nominata per nulla patrocinatrice d'ufficio.

E. 6

Ne segue che, sprovvista di legittimazione attiva, in concreto la legale non può dolersi del fatto che il Pretore rifiuti di emettere una "decisione di retribuzione" sulla sua nota professionale (sopra, consid. 2). Tanto meno essa può insistere per il gratuito patrocinio in luogo e vece della cliente, sola abilitata a postulare il beneficio (sopra, consid. 4). Il ricorso è destinato così all'insuccesso. Quanto agli oneri del giudizio odierno, l'art. 4 cpv. 2 Lag dispone la gratuità della procedura in materia di assistenza giudiziaria, salvo estremi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). V'è da domandarsi se tale precetto valga anche per casi come quello in esame. L'interrogativo può rimanere aperto, le particolarità della fattispecie inducendo a non scostarsi dal principio. Non si giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione . Comunicazione: – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; – . terzi implicati PI 1 Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.